TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Sezione civile
Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello,

nel procedimento ex art. 67 e ss. CCII introdotto da **VINCENZO BONFISSUTO** (C.F.: BNFVCN67R18Z326I), nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] (AN) alla via [redacted] (avv. Roberta Dardani), con l'ausilio dell'O.C.C. nominato, avv. Maria Laura Saracchini;

visto il provvedimento di assegnazione del 02/04/2024;

rilevato che all'udienza del 16/05/2024 gli atti venivano rimessi al ricorrente con l'indicazione di riformulare il piano contraendone la durata in anni 7 e all'OCC onde fornire chiarimenti circa la meritevolezza dell'istante;

all'udienza del 04/06/2024 il Giudice, preso atto della rimodulazione della proposta con atto depositato in data 30/05/2024 nonché di quanto relazionato dall'OCC in data 27/05/2024 in tema di meritevolezza, riservava la decisione;

osservato che la documentazione allegata nonché il contenuto del ricorso e della relazione dell'OCC consentono di evidenziare che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento ed è in possesso del requisito oggettivo richiesto dall'art. 67 del CCII, essendo nell'impossibilità di adempiere ai debiti contratti nei termini previsti e nella loro interezza, anche in prospettiva futura, con l'ordinario reddito, ovvero con lo stipendio di lavoratore dipendente pari a circa [redacted] netti mensili;

ritenuto sussistente anche il requisito soggettivo costituito dalla qualità di "*consumatore*" del debitore ricorrente e dunque di "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta*" (art 2 c. 1 lett. e);

rilevato in proposito che il ricorrente è soggetto lavoratore dipendente, con la qualifica di operaio, con contratto a tempo indeterminato presso la [redacted].r.l., non svolge né risulta aver svolto in passato attività d'impresa, professionale o commerciale in

genere e non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del CCII;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 69 c.1 del CCII, secondo cui ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: "*il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*";

ritenuto nella specie come dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, nonché dalla relazione depositata dall'OCC, sia adeguatamente documentato il presupposto del mancato ricorso ad alcuna delle procedure che abbia portato all'esdebitazione nei cinque anni precedenti (o beneficiato della stessa per due volte);

osservato, sotto diverso profilo, come non emerga nel caso che occupa che il ricorrente abbia determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode;

infatti, il ricorrente, il quale risultava gravato dalle rate del mutuo contratto con BNL nell'anno 2011, puntualmente corrisposte fino al 2020, ha cominciato ad avere delle difficoltà nel periodo dal 2015 al 2018, non è riuscito più a percepire regolarmente gli stipendi a causa della crisi che ha coinvolto l'azienda presso cui lavorava, tanto da essere costretto a promuovere una vertenza sindacale, unitamente ad altri lavoratori, per il recupero degli arretrati;

tale stato veniva aggravato dal successivo avvento della Pandemia che comportava l'impedimento per la coniuge di svolgere la propria attività lavorativa e dunque di contribuire al mantenimento del nucleo familiare composto anche da 4 figli minori;

a ciò è seguita la crisi familiare, sfociata nella separazione personale dei coniugi, all'esito della quale il ricorrente è tenuto a versare alla ex coniuge l'importo di euro [redacted] mensili per il mantenimento dei 4 figli oltre al 50% delle spese straordinarie;

Rileva, inoltre, l'OCC incaricato che, quanto alla valutazione del merito creditizio, fermo quanto sopra specificato circa il mutuo concesso da [redacted] nell'anno 2011 (regolarmente ottemperato fino al 2020) allorquando il nucleo familiare poteva contare su entrate pari a [redacted] per il credito concesso da [redacted] s.p.a. in data 12/07/2016, il soggetto finanziatore non ha tenuto conto che il debitore risultava già gravato della rata del mutuo

ipotecario, per il cui rimborso era prevista una rata mensile pari ad € [redacted] ed aveva già arretrati stipendiali e di altri emolumenti;

rilevata quindi l'assenza di mala fede, frode o colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento nonché l'assenza di atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la proposta di accordo modificata dal ricorrente con atto del 30/05/2024, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € [redacted] è delineata come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese in prededuzione della presente procedura: € [redacted]
2. pagamento integrale delle spese in prededuzione della procedura esecutiva r.g. es. n. [redacted] euro [redacted]
3. pagamento stralciato del creditore BNL – IQERA in una percentuale che si stima nel 50% pari ad euro [redacted]
4. pagamento stralciato del creditore COMUNE DI [redacted] in una percentuale che si stima nel 20% pari ad euro [redacted]
5. pagamento stralciato del creditore AGENZIA DELLE ENTRATE in una percentuale che si stima nel 20% pari ad euro [redacted]
6. pagamento stralciato del creditore AGOS DUCATO in una percentuale che si stima dell'8% pari ad euro [redacted]

il debitore provvederà pertanto al pagamento dell'importo complessivo di euro [redacted] secondo le seguenti modalità:

- pagamento dei creditori in prededuzione entro 18 mesi, con versamento mensile dell'importo di euro [redacted]
- pagamento di tutti gli altri creditori, a partire dal 19esimo mese e per i successivi 66 mesi, mediante versamento rateale mensile dell'importo di euro [redacted]

preso atto del positivo vaglio operato dall'OCC in punto di completezza e veridicità della documentazione allegata ed esaminata;

precisato che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore opera nell'intenzione di soddisfare la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum* e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

ritenuta accoglibile in tale ottica l'istanza di emissione - già in sede di ammissione della procedura - delle misure cautelari richieste, consistenti in particolare nella sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. n. [redacted] del Tribunale di Ancona, sulla base del presupposto che la conservazione della casa di abitazione (in cui il debitore risiede anche unitamente ai propri figli minori per due settimane al mese), costituisce condizione indispensabile a garantire l'esecuzione del piano, in considerazione del fatto che l'eventuale vendita del cespite comporterebbe per il ricorrente la necessità di affittare un altro immobile con spesa che andrebbe ad aggravare la propria situazione economica;

ritenuta altresì accoglibile l'istanza volta ad ottenere il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, al fine di conservare l'integrità del loro patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

DISPONE la pubblicazione della proposta e del piano, come modificati in data 30/05/2024, nonché del presente decreto nell'apposita area del sito web del Tribunale con epurazione dei dati sensibili;

DISPONE che la proposta ed il piano nonché il presente decreto vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto;

PRECISA che ogni creditore potrà presentare osservazioni nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto a cura dell'OCC;

DISPONE la sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. n. [redacted] del Tribunale di Ancona;

DISPONE il divieto di avvio di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, al fine di conservare l'integrità del loro patrimonio fino alla conclusione del procedimento

DISPONE che l'OCC entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine riservato ai creditori per proporre eventuali osservazioni, riferisca al Giudice, sentito il debitore, anche *si opus* individuando le modifiche al piano ritenute opportune.

Si comunichi.

Ancona, li 11/06/2024

Il Giudice *Dr.ssa Giuliana Filippello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ancona, li 12/06/2024
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Cinzia Iencinella

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

N.R.G. 47-1/2024

RELAZIONE INTEGRATIVA DEL SIG. VINCENZO BONFISSUTO

All'udienza del 16/5/2024 il Giudice ha chiesto al Gestore nominato dall'OCC, Avv. Maria Laura Saracchini, di relazionare con maggiore puntualità le cause che hanno portato all'indebitamento del Sig. Bonfissuto, in particolare la sussistenza del requisito della meritevolezza e ha auspicato una rideterminazione del piano del consumatore contraendolo in sette anni anziché in otto.

Nuova proposta di ristrutturazione dei debiti

Il Sig. Vincenzo Bonfissuto propone un nuovo piano di ristrutturazione del debito in base al quale la cifra offerta ai creditori, calcolata in € [redacted] e ridotta in percentuale in base alle diverse classi, come indicato dal Gestore, verrà versata in un lasso temporale di **7 anni**

Creditore	***Importo iniziale***	***Natura del credito***	***Percentuale di pagamento***	***Proposta***
BNL - IqERA	€ [redacted]	Mutuo ipotecario	50%	€ [redacted]30
Comune di [redacted]	€ [redacted]	IMU - TARI	20%	€ [redacted]
Agenzia delle Entrate	€ [redacted]	Accertamento Imposte	20%	€ [redacted]
Agos Ducato	€ [redacted]	Finanziamento	8%	€ [redacted]
Spe[redacted]roc. es. n[redacted]023	€ [redacted]	Spese in prededuzione	100%	€ [redacted]
Spese OCC	€ [redacted]	Spese in prededuzione	100%	€ [redacted]
TOTALE				**€** [redacted]

In base alla nuova proposta quindi:

- i creditori prededucibili saranno soddisfatti al 100% nei primi 18 mesi mediante il versamento mensile di **€** [redacted]
- gli altri creditori a partire dal 19° mese riceveranno pagamenti rateali mensili di **€** [redacted] per i successivi 66 mesi.

***

Si allegano i seguenti documenti di cui si attesta la conformità all'originale:

1. relazione integrativa dell'Avv. Maria Laura Saracchini
2. perizia tecnica estimativa depositata nel Proc. Es. Imm. n.r.g. 1[redacted]

Ancona, data del deposito

Atto firmato digitalmente dall'Avv. Roberta Dardani

Firmato digitalmente da

ROBERTA DARDANI

CN = ROBERTA DARDANI
C = IT

TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 D.LGS N.14/2019

***

Per il Sig. Vincenzo Bonfissuto (C.F.: BNFVCN67R18Z326I), residente a [redacted]AN) in [redacted], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Dardani (C.F.: DRDRRT66R49L191T, PEC: roberta.dardani@pec-ordineavvocatiancona.it), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito ad Ancona, in Corso Mazzini 107, giusta delega a margine del presente atto.

Con l'ausilio dell'Avv. Maria Laura Saracchini, in qualità di gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Ancona,

Indice generale

Premessa.....2
Requisiti generali.....2
Le cause del sovraindebitamento..... .3
Diligenza e meritevolezza del debitore..... .5
Beni immobili.....6
Beni mobili registrati.....7
Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni.....7
Posizione debitoria..... .7
Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare.....8
Spese in prededuzione.....9
Proposta di ristrutturazione dei debiti..... .9
Richiesta di sospensione dei procedimenti esecutivi.....11
Conclusioni.....11

Premessa

Il Sig. Vincenzo Bonfissuto, trovandosi in una situazione di

sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare la impossibilità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, in data 28/12/2023 presentava all'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Ancona una istanza per accedere alla procedura di composizione della crisi ai sensi del D.Lgs. n.14/2019 (all 1).

Il relativo fascicolo veniva protocollato al n.1/2024 e veniva nominato dall'O.C.C. l'Avv. Maria Laura Saracchini quale gestore della procedura. Il preventivo di spesa dell'O.C.C. veniva sottoscritto per accettazione dal Sig. Bonfissuto (all 2).

Dopo numerosi incontri al fine di valutare la fattibilità della proposta e proporre la migliore soluzione possibile per risolvere l'indebitamento, a seguito di un'attenta analisi della documentazione e di ulteriori verifiche, il Gestore incaricato ha elaborato apposita relazione particolareggiata di cui all'art.68 D.Lgs 14/2019 (all 3) da cui si evince la diligenza impiegata dall'istante nell'assunzione delle obbligazioni, nonché emergono e si individuano le cause di sovraindebitamento e si conclude con un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione presentata a corredo della domanda e sulla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di seguito indicato.

Requisiti generali

Il Sig. Vincenzo Bonfissuto riveste la qualità di "consumatore", in quanto attualmente lavoratore dipendente e non avendo mai svolto attività di impresa o commerciale, e quindi non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse dalle procedure di composizione della

crisi da sovraindebitamento regolate dal Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n.14/2019.

Il ricorrente nei cinque anni precedenti alla odierna procedura non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla L.3/2012 né a quelli di cui all'art. 69 del D.Lgs. n.14/19.

Il Sig. Bonfissuto non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e non ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, mala fede o frode, ricorrendo al credito esclusivamente per sostenere le esigenze di vita quotidiana e nel tentativo di risanare la pregressa esposizione debitoria.

Le cause del sovraindebitamento

La situazione di indebitamento in cui si è venuto a trovare il Sig. Bonfissuto è scaturita dal succedersi di eventi accaduti negli ultimi anni, sia in ambito lavorativo che personale.

La maggior parte del proprio debito deriva dal contratto di mutuo stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro nel 2011 (all 4), quando il Sig. Bonfissuto era coniugato con la [redacted] per complessivi [redacted].

Tale cifra veniva utilizzata per i seguenti scopi:

- [redacted]er estinguere il mutuo già in essere presso BNL, richiesto nel 2002 per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento sito in via [redacted]
- [redacted] venivano versati alla madre della s[redacted], la quale si trovava in gravi difficoltà economiche;

- [redacted] venivano utilizzati per ristrutturare l'abitazione in cui la famiglia abitava, in [redacted], di proprietà esclusiva della [redacted]

A garanzia del mutuo veniva iscritta ipoteca sull'appartamento di Via [redacted] di proprietà del Sig. Bonfissuto.

Le rate di rimborso partivano da una base di [redacted] con importi crescenti per i successivi 25 anni.

La situazione economica della famiglia del Sig. Bonfissuto iniziava a peggiorare nel periodo 2015 – 2018, quando l'azienda in cui egli lavorava, trovandosi in un periodo di crisi, non versava regolarmente gli stipendi e costringeva il ricorrente ad intraprendere, con gli altri lavoratori, una vertenza sindacale per il recupero degli arretrati.

Questa situazione precaria generava nel Bonfissuto uno stato di grande ansia, in quanto, divenuto nel frattempo padre di 4 figli (all 5), era costantemente preoccupato di non riuscire ad arrivare alla fine del mese con il proprio stipendio e di non riuscire a onorare il pagamento del mutuo.

Queste difficoltà impedivano al Sig. Bonfissuto di sostenere il pagamento delle tasse comunali sull'abitazione di via [redacted]a creando un debito nei confronti del Comune che ha in seguito comportato il pignoramento del quinto dello stipendio fino a dicembre 2023 (all 6).

Per cercare di far fronte al momento di crisi il Bonfissuto nel 2016 sottoscriveva un finanziamento con Agos Ducato S.p.A. per € [redacted]imborsabili in 120 rate mensili da [redacted]ascuna (all 7).

Nel 2019 la situazione, già critica, precipitava sia dal punto di vista

economico che da quello personale.

La pandemia impediva alla signora Quintini di svolgere la propria attività lavorativa e di conseguenza diminuiva il reddito familiare.

Le incomprensioni tra i coniugi sfociavano nella decisione di separarsi consensualmente nel 2021.

In base ai termini dell'accordo di separazione omologato il 19/1/22 con decreto n. [redacted]el Tribunale di Ancona (all 8), il Sig. Bonfissuto versa alla sig.ra [redacted] mensili per il mantenimento dei 4 figli e il 50% delle spese straordinarie (ammontanti in media a [redacted] al mese).

I figli, tutti minorenni, sono stati affidati congiuntamente ai genitori e stanno con il padre a settimane alterne.

Diligenza e meritevolezza del debitore

Per ben dieci anni il sig. Bonfissuto ha sempre provveduto puntualmente al pagamento delle rate del mutuo, ma l'aumentare della famiglia, la crisi aziendale, la pandemia, il costante rincaro del costo della vita e infine la separazione, hanno reso difficile anche affrontare le sole spese di sopravvivenza.

Il suo unico interesse è sempre stato solamente quello di provvedere alle necessità della famiglia, cercando di garantire ai propri figli un'esistenza dignitosa.

Se si considera che le rilevazioni ISTAT del 2019 indicano che la spesa media di un famiglia con 3 o più figli era pari a [redacted] al mese, senza considerare il pagamento di rate di mutuo, si può ben comprendere le enormi difficoltà che il Sig. Bonfissuto ha dovuto affrontare per mantenere la propria famiglia, tenuto conto che nel

2019 il suo stipendio ancora ammontava a circa [redacted] mensili (all 9), e spiega il motivo per cui si sia trovato in questa situazione di sovraindebitamento.

La meritevolezza può ben essere rinvenuta anche nello sforzo fatto per riuscire comunque a versare nel 2021 alla Banca Nazionale del Lavoro [redacted] per coprire in parte il debito accumulato.

Nella relazione redatta dal gestore è infatti stato *"escluso che il sig. Bonfissuto abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".*

Beni immobili

Il Sig. Vincenzo Bonfissuto è proprietario esclusivamente dell'immobile in [redacted] all 10), in cui vive, in base agli accordi di separazione, anche con i figli per due settimane al mese.

A seguito del mancato pagamento delle rate di mutuo (a partire dal 2020 a causa della crisi aziendale e della pandemia) nonostante il sig. Bonfissuto sia rientrato parzialmente del debito arretrato mediante un versamento nel 2021 di [redacted], IQera Italia Spa, cessionaria di BNL, procedeva al pignoramento dell'immobile per la somma residua di € [redacted] (all.11). Il pignoramento veniva iscritto con il n. di ruolo [redacted] assegnato al Giudice D.ssa Filippello. All'udienza del 26/3/2024 (all 12) il Giudice dell'Esecuzione ha disposto il proseguimento delle operazioni di vendita nominando delegato l'Avv. Alessandro Ferri (all 13).

La vendita all'asta dell'immobile provocherebbe un gravissimo disagio a tutta la famiglia, oltre al fatto che il Bonfissuto dovrebbe trasferirsi in

un appartamento in affitto, abbastanza grande da accogliere i 4 figli, con una spesa mensile aggiuntiva che andrebbe a gravare ulteriormente la sua situazione economica.

L'appartamento di circa 120 mq è in buone condizioni di manutenzione, ma si trova in una zona di [redacted]olto svalutata, adiacente alle rotaie della ferrovia. Appartamenti simili nella zona sono stati venduti privatamente a prezzi di gran lunga più bassi rispetto alle medie regionali, ad esempio nello stesso palazzo l'anno scorso è stato venduto privatamente un appartamento a soli € [redacted]. Nella stessa [redacted] un appartamento di 147 mq con garage annesso è stato aggiudicato all'asta a poco più di [redacted]

Si ritiene quindi che la vendita all'asta del bene pignorato non comporterebbe un completo soddisfacimento del credito vantato da BNL, come evidenziato anche nella relazione particolareggiata del Gestore.

Beni mobili registrati

Il sig. Bonfissuto non è titolare di beni mobili registrati a proprio nome.

Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Negli ultimi 5 anni il Sig. Bonfissuto non ha compiuto atti dispositivi di beni immobili e mobili registrati.

Posizione debitoria

Il Sig. Bonfissuto risulta debitore per complessivi [redacted] come di seguito indicati:

- [redacted] nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., ceduta a Iqera Italia S.p.A., creditore privilegiato con ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'istante e creditore procedente nel Procedimento Esecutivo immobiliare n.r.g. [redacted]all 14);
- [redacted] nei confronti di Agos Ducato S.p.A., creditore chirografario (all 15);
- [redacted] nei confronti del Comune di [redacted], per arretrati di IMU e TARI dal 2016 al 2022 (all 16);
- [redacted] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per recupero di maggiore imposta e sanzioni relative ad accertamento dell'anno 2017 (all 17).

Spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare

Il Sig. Bonfissuto lavora a tempo indeterminato presso la [redacted] con la qualifica di operaio. Il suo stipendio ammonta a circa [redacted] mensili (all 18).

Le spese mensili fisse necessarie per il sostentamento del Sig. Bonfissuto e dei propri figli ammontano a circa:

- [redacted]er il mantenimento dei figli, come da Decreto di Omologa della separazione coniugale;
- [redacted] circa per il rimborso del 50% delle spese straordinarie documentate (cifra ottenuta facendo una media delle spese sostenute negli ultimi anni);
- [redacted] per le spese alimentari (tenendo conto che i figli di 15, 14, 11 e 8 anni vivono con il padre per metà mese);

- [redacted] per le utenze;
- [redacted] per le spese condominiali;
- [redacted] per spese mediche o impreviste.

Per un totale di [redacted].

Residua pertanto la somma di [redacted] mensili che risulta essere il massimo impegno che il ricorrente può affrontare per risolvere la situazione debitoria tenendo conto delle primarie necessità della famiglia.

Spese in prededuzione

Il Sig. Bonfissuto si è impegnato a corrispondere all'OCC un importo totale pari a [redacted], Iva e CpA inclusi.

Le spese della procedura Esecutiva n. [redacted] sono state ipotizzate in [redacted].

In base al piano di ristrutturazione proposto tali importi saranno pagati in prededuzione integralmente nei primi 18 mesi.

Proposta di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione del debito proposto dal Sig. Bonfissuto relazionato dal Gestore, Avv. Maria Laura Saracchini, rappresenta il massimo dell'impegno che lo stesso può sopportare in relazione alla propria capacita reddituale e patrimoniale tenendo conto delle esigenze della propria famiglia.

Il piano non prevede un completo soddisfacimento dei crediti in quanto ai sensi dell'art. 67, quarto comma del D. Lgs. N. 14 del 12/01/2019 nella proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno

o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente purchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Alla luce della Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore si evidenzia che il creditore ipotecario BNL mediante il presente piano sarà soddisfatto in misura non inferiore a quella che sarebbe realizzabile dalla vendita all'asta del bene su cui insiste l'ipoteca, oltretutto con un risparmio di costi della procedura.

La somma che il ricorrente può mettere a disposizione dei creditori in un lasso temporale di anni 8 è stata calcolata in [redacted]

Tale importo sarà suddiviso in percentuale dei debiti in base alle diverse classi.

Si allega di seguito la tabella predisposta dal Gestore:

Creditore	***Importo iniziale***	***Natura del credito***	***Percentuale di pagamento***	***Proposta***
BNL - IqERA	€ [redacted]	Mutuo ipotecario	50%	€ [redacted]
Comune di Falconara	€ [redacted]	IMU - TARI	20%	€ [redacted]
Agenzia delle Entrate	€ [redacted]	Accertamento Imposte	20%	€ [redacted]
Agos Ducato	€ [redacted]	Finanziamento	8%	€ 5[redacted]
Sp[redacted] es. n.[redacted]	€ [redacted]	Spese in prededuzione	100%	€ [redacted]
Spese OCC	€ [redacted]	Spese in prededuzione	100%	€ [redacted]
TOTALE				**€** [redacted]

In base alla proposta quindi:

- i creditori prededucibili saranno soddisfatti al 100% nei primi 18 mesi;
- i creditori muniti di privilegio immobiliare saranno soddisfatti al 50%, quelli con privilegio mobiliare al 20% e il creditore chirografario all'8% nell'arco temporale di circa 7 anni a partire dal 19° mese.

Richiesta di sospensione dei procedimenti esecutivi

Come già sopra esposto, la vendita all'asta dell'immobile provocherebbe un gravissimo disagio a tutta la famiglia, in quanto il Sig. Bonfissuto ha in affidamento i propri 4 figli minorenni per due settimane al mese.

Se egli perdesse la proprietà dell'immobile dovrebbe trasferirsi in un appartamento in affitto, abbastanza grande da accogliere i 4 figli, con una spesa mensile aggiuntiva che andrebbe a gravare ulteriormente la sua situazione economica e gli impedirebbe di onorare i pagamenti proposti ai creditori.

Per tale motivo si chiede che sia urgentemente disposta la sospensione della Procedura Esecutiva Immobiliare n. [redacted] prima che venga esperito il primo tentativo di vendita.

Conclusioni

In virtù di quanto sopra esposto, il Sig. Vincenzo Bonfissuto, come sopra rappresentato e difeso, con l'ausilio del gestore della crisi Avv. Maria Laura Saracchini, nominata dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Ancona

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, previ

gli accertamenti di rito voglia:

- in via preliminare: disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, in particolare la procedura esecutiva n.r.g.e. [redacted]ibunale di Ancona, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;
- nel merito:
- dichiarare l'ammissibilità della presente proposta di accordo di ristrutturazione della crisi da sovraindebitamento e del relativo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.lgs. 14/2019 e successive modifiche;
- ove ritenuto opportuno, concedere termine per apportare eventuali integrazioni alla proposta o procedure alternative;
- omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore come sopra delineato;
- disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito *web* del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Si allegano i seguenti documenti informatici di cui si attesta la conformità agli originali:

- 1. Istanza all'OCC del 28/12/2023
- 2. Preventivo OCC
- 3. cartella .zip Relazione particolareggiata del Gestore con

allegati

- 4. Contratto di mutuo BNL
- 5. Stato di famiglia al 20/4/2021
- 6. Cartella .zip di file inviati dal Comune di [redacted]
- 7. Contratto di finanziamento con Agos Ducato S.p.A.
- 8. Ricorso per separazione e decreto di omologa
- 9. Busta paga marzo 2019
- 10. Visura catastale
- 11. Atto di pignoramento immobiliare
- 12. Verbale di udienza del 26/3/24
- 13. Ordinanza di nomina del delegato alla vendita
- 14. Estratto debito BNL
- 15. Estratto debito Agos Ducato
- 16. Estratto debito Comune di Falconara
- 17. Estratto debito Agenzia Entrate
- 18. Cartella .zip file buste paga e redditi 2021 2023

Ancona, data del deposito

Atto firmato digitalmente dall'Avv. Roberta Dardani